

APPALTI

Nell'ambito del presente settore, l'unica decisione assunta dalla Corte di giustizia a definizione di rinvio pregiudiziale, proposto ai sensi dell'art. 234 TCE, si riferisce al caso sollevato da un giudice italiano, generalizzato con il n.

214/06. Peraltro, il provvedimento emesso dalla Corte ha assunto la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, in quanto il Giudice comunitario non è pervenuto a decidere sul merito della questione inizialmente posta dalla magistratura nazionale, avendo quest'ultima ritirato il rinvio precedentemente proposto. Di conseguenza, la Corte ha emanato un'ordinanza con la quale ha disposto la cancellazione dal ruolo del procedimento in oggetto.

L'ordinanza della Corte, in quanto non contiene un pronunciamento nel merito della norma inizialmente in discussione, risulta "a priori" inidonea a produrre eventuali ricadute di ordine finanziario sul bilancio dello Stato.

Non si rilevano, attualmente, sentenze emesse a definizione di rinvii pregiudiziali avanzati, nel settore in riferimento, da giudici di altri Stati membri.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-214/06	Disciplina degli appalti di lavori pubblici (TAR Lombardia)	sentenza	NO

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-214/06 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

"Artt. 2 e 4 della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE – Allegati I, II e III – Progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale – art. 1 D.P.R. 12 Aprile 1996 – non inclusione del criterio del cumulo di progetto con altri progetti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia), ai sensi dell'art. 234 TCE, di pronunciarsi in ordine all'interpretazione della disposizione dell'art. 30, paragrafo 4, della Direttiva 93/37/CE, o di quella dell'analoga norma recata dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 55 della Direttiva 2004/18/CE.

In particolare, è stato richiesto al supremo giudice comunitario di specificare se le prescrizioni sopra citate - ove stabiliscono che, nel caso degli appalti pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice non può procedere all'automatica esclusione delle offerte anormalmente basse, ma può rifiutarle solo previa richiesta di precisazioni a giustificazione della composizione dell'offerta – enunciano un principio fondamentale di diritto comunitario, per cui le offerte del tipo predetto non potrebbero andare soggette ad esclusione automatica, oltre che nei casi di appalti di entità economica superiore alla "soglia" fissata dalla direttiva stessa, neppure nell'ambito degli appalti pubblici di importo inferiore alla "soglia" predetta.

Inoltre, con il rinvio si richiede di precisare se le disposizioni sopra menzionate costituiscano un corollario del principio di concorrenza ovvero un "principio derivato" di questo, nel senso che dovrebbe riconoscersi alle medesime prescrizioni una forza vincolante tale da prevalere, in via diretta, su un'eventuale normativa di diritto interno che disciplinasse, in modo difforme, i casi non rientranti specificatamente nell'ambito applicativo della direttiva di cui sopra.

In proposito, la Corte ha trasmesso al giudice del rinvio la sentenza pronunciata il 15 maggio 2008 nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06, con la quale si dichiarava che, in forza dei principi del Trattato concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento (artt. 43 e 49 TCE), nonché in virtù del principio di non discriminazione, anche agli appalti pubblici "sotto soglia" di interesse transfrontaliero è doveroso applicare la regola della non escludibilità automatica delle offerte anormalmente basse, in quanto dovrebbe sempre essere concessa all'amministrazione appaltante l'opportunità di verificare, caso per caso, l'ammissibilità di tali offerte, in base ad ulteriori elementi di precisazione richiesti ai concorrenti che le hanno avanzate. A seguito della comunicazione del disposto della sopra citata sentenza, il giudice del rinvio ha informato la Corte che non era intenzionato a mantenere il rinvio pregiudiziale, per cui la Corte medesima ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, con ordinanza del 5 settembre 2008.

Stato della Procedura

In data 5 settembre 2008 la Corte di Giustizia ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa instaurata con il rinvio pregiudiziale C-214/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Il presente settore non comprende casi di sentenze emanate a decisione di rinvii pregiudiziali sollevati, ai sensi dell'art. 234 TCE, da giudici italiani, mentre annovera 3 sentenze relative a rinvii esperiti da giudici di altri Stati membri.

Nessuna delle fattispecie considerate risulta costitutiva di effetti finanziari.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-442/07	Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa – direttiva 89/104/CE	sentenza	NO
Scheda 2 C-252/07	Marchi di fabbrica – direttiva 89/104/CE del 21 dicembre 1988	sentenza	NO
Scheda 3 C-298/07	Assicurazioni per autoveicoli via Internet – commercio elettronico nel mercato interno – obblighi del prestatore – art. 5, n. 1, lett. C) della direttiva 2000/31/CE	sentenza	NO

Scheda 1 – Comunicazioni

Rinvio pregiudiziale n. C - 442/07– ex articolo 234 del Trattato CE.

"Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 12 – Decadenza – Segni registrati da un'associazione senza scopo di lucro – Nozione di "uso effettivo" di un marchio – Attività caritative".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta, dall'Oberster Patent – und Markensenat (Austria), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 12, n. 1, della Direttiva 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

In particolare, poichè l'art. 12 stabilisce che, se un marchio non viene "usato effettivamente" per un periodo di cinque anni, si verifica la decadenza dal diritto sul marchio stesso, la Corte viene investita della questione relativa all'esatta definizione, in base al diritto comunitario, della nozione di "uso effettivo", essendo questo il requisito il cui soddisfacimento impedisce il maturare della decadenza predetta.

In proposito, la Corte ha affermato che si deve ritenere esistente un "uso effettivo" quando, come nel caso sottoposto al suo giudizio, un'associazione senza scopo di lucro esponga tale marchio nei suoi rapporti con il pubblico, a tale proposito utilizzandolo negli annunci di manifestazioni, inserendolo peraltro nella propria corrispondenza di affari nonchè nel proprio materiale pubblicitario, infine esibendolo sui distintivi indossati dai membri dell'associazione in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte.

Stato della Procedura

In data 9 dicembre 2008 la Corte di Giustizia della comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 442/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni

Rinvio pregiudiziale n. C - 252/07 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE. "Direttiva 89/104/CEE – Marchi – Art. 4, n. 4, lett. a) – Marchio notorio – Tutela contro l'uso di un marchio distintivo o simile posteriore – Uso che trae o potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che reca o potrebbe recare loro pregiudizio"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta, dalla Court of Appeal (Gran Bretagna), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 4, n. 4, lett. a) e 5, n. 2, della Direttiva 89/104/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

Gli articoli sopra citati prevedono che la registrazione di un marchio possa essere impedita da uno Stato membro, quando il marchio di un'impresa è identico o simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore e si riferisca a prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando quest'ultimo gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio successivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore, ovvero recherebbe pregiudizio alle stesse caratteristiche del marchio anteriore.

In proposito, la Corte ha affermato che fra i presupposti, descritti all'art. 4 n. 4, la cui sussistenza è di ostacolo alla registrazione di un marchio, quello, in particolare, concernente il fatto per cui l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato, dovuta all'uso del marchio posteriore, ovvero che venga provata la sussistenza di un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.

Pertanto, la Corte esclude che possa essere impedita la registrazione di un marchio quando, semplicemente, il marchio posteriore evoca quello anteriore notorio nella mente del consumatore medio, il quale sia stato normalmente informato e risulti ragionevolmente attento e avveduto.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 252/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non derivano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C - 298/07 ex art. 234 Trattato CE**

“Direttiva 2000/31/CE – Art. 5, n. 1, let. C) – Commercio elettronico – Prestatore di servizi tramite internet – Posta elettronica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. c) della Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare del commercio elettronico sul mercato interno.

L'articolo citato prevede che, oltre agli obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedano affinché il prestatore dei servizi, nell'ambito del commercio elettronico, garantisca in modo accessibile e diretto, ai destinatari dei servizi medesimi, le informazioni idonee ad una presa di contatto e ad una comunicazione rapida, dirette ed efficaci.

In proposito, la Corte ha precisato che tale articolo 5 deve essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio medesimo, sin da prima di qualsiasi stipulazione di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatto efficace, essendo a tale scopo sufficiente che il prestatore predisponga una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possano rivolgersi in internet al prestatore di servizi e alla quale quest'ultimo risponda per posta elettronica. Pertanto, onde soddisfare i requisiti di cui alla norma comunitaria sopra menzionata, non è necessario che, oltre all'indirizzo di posta elettronica, venga messo a disposizione anche il numero di telefono del prestatore.

Stato della Procedura

In data 16 ottobre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 298/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

PAGINA BIANCA

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

In riferimento a tale settore, è stata rilevata una sola sentenza emessa dalla Corte di giustizia in seguito all'esperimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 TCE. Si tratta, in proposito, di questione interpretativa (da C-486/06 a C-487/06) configurata da un giudice straniero (Grecia), priva di implicazioni di carattere finanziario.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 Da C-486/06 a C-478/06	Commercio parallelo di prodotti farmaceutici – limitazione delle attività di esportazione causata da rifiuto impresa in posizione dominante di soddisfare integralmente ordinativi di grossisti – eventuale comportamento abusivo ai sensi dell'art. 82 CE	sentenza	NO

Scheda 1 – Concorrenza

Rinvio pregiudiziale n. da C - 486/06 a C - 478/06— ex articolo 234 del Trattato CE.

“Art. 82 – Abuso di posizione dominante – Prodotti farmaceutici – Rifiuto di rifornire grossisti che effettuano esportazioni parallele – Carattere normale degli ordinativi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, da parte dell'Efeteio Athinon (Grecia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 82 del Trattato CE e pertanto in relazione all'ambito di applicazione della nozione di “abuso di posizione dominante” da parte di un'impresa, quale comportamento contrario ai principi fondamentali di un mercato concorrenziale.

In proposito, la Corte ha chiarito che rientra nel concetto in questione la condotta di un'impresa, la quale detenga una posizione dominante sul mercato delle specialità farmaceutiche e che, al fine di impedire le esportazioni parallele effettuate da taluni grossisti da uno Stato membro verso altri Stati membri, rifiuti di soddisfare ordinativi aventi un carattere normale inoltrati da tali grossisti.

Stato della Procedura

In data 16 settembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale sulle cause riunite da C - 468/06 a C - 478/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

ENERGIA

PAGINA BIANCA

ENERGIA

Il settore in esame presenta 2 casi di sentenze emesse dalla Corte di giustizia a definizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 234 TCE, di cui una sollevata da un giudice italiano e l'altra da un giudice straniero.

In entrambi le situazioni, non vengono ravvisate possibili incidenze di natura finanziaria.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-347/06	Scadenza periodo transitorio del servizio di distribuzione del gas – proroga automatica e generalizzata di concessioni originariamente rilasciate senza procedura di gara – artt. 43, 49 e 86, par. 1 del Trattato CE direttiva 2003/55/CE (Tar Lombardia)	sentenza	NO
Scheda 2 C-239/07	Art. 15, n. 2 della legge Lituana sull'elettricità. Art. 20 della direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.	sentenza	NO

Scheda 1 - Energia**Rinvio pregiudiziale n. C - 239/07 – ex articolo 234 del Trattato CE**

"Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2003/54/CE – Art. 20 – Sistemi di trasmissione e di distribuzione – Accesso dei terzi – Obblighi degli Stati membri – Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione dell'elettricità"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Lituania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 20 della Direttiva 2003/54/CE, relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Al riguardo, la Corte ha dichiarato che gli obblighi previsti da tale direttiva, facenti carico agli Stati membri della UE, attengono alla materia dell'accesso dei clienti alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, ma non anche a quella della connessione degli stessi clienti alle reti in questione.

Pertanto, secondo la Corte, l'articolo 20 sopra menzionato, come correttamente interpretato, non è di ostacolo ad una normativa interna dello Stato membro, la quale preveda che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto a condizione che il gestore della rete di distribuzione rifiuti, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza.

Stato della Procedura

In data 9 ottobre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 239/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.